



Treviso, 20.02.2018  
Prot. nr. 402

**CONFERIMENTO D'INCARICO PROFESSIONALE CONSULENTE DEL LAVORO  
PER IL QUADRIENNIO 2018-2021 (CIG ZF920E6411)**

Con la presente l'arch. Marco Pagani , nato a Conegliano il 03.12.1970 C.F. PGNMRC70T03C957E, residente in Conegliano (TV) , via XXIV Maggio n. 50/a , in qualità di Presidente pro tempore dell'Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Treviso, con sede in Treviso Prato della Fiera n. 21 , C.F. 80014180261 P.IVA 04464270265,

**CONFERISCE**

il presente mandato professionale, disciplinato dagli articoli sottostanti al Consulente del Lavoro Rag. Paola Pecile di seguito definito professionista,

**1. OGGETTO DEL MANDATO.**

- consulenza e assistenza anche presso la sede dell'Ordine, adempimenti in materia di diritto del lavoro, di previdenza e assistenza sociale e diritto sindacale per la corretta applicazione dei CCNL in vigore nei confronti dei dipendenti dell'Ordine APPCTV (CCNL Enti Pubblici non Economici);
- servizio paghe e contributi dei dipendenti dell'Ordine APPCTV (3 dipendenti a tempo indeterminato + 1 dipendente a tempo determinato), denunce previdenziali e assicurative;
- gestione lavoratori autonomi, compilazione e trasmissione telematica delle relative CU, compilazione e invio del relativo modello 770 fino ad un massimo di 50 lavoratori autonomi.

**2. COMPENSO.**

Le parti concordano che al Professionista, che – con la sottoscrizione del presente conferimento d'incarico – espressamente accetta il mandato, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del suddetto incarico, spettano € 2.400,00 annuali per l'attività di consulenza;

Il tutto oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute a causa della prestazione resa, Cassa previdenziale e IVA.

Il pagamento del suddetto compenso deve corrispondersi da parte del cliente trimestralmente e, comunque, entro trenta giorni dal ricevimento della fatturaPA.

Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità.

**3. DURATA E RECESSO.**

Il presente mandato professionale decorre dal 01.01.2018 e si intende conferito per anni 4, fino al 31.12.2021.

Il rinnovo tacito non è consentito ai sensi del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii..

Il mancato pagamento, nei termini pattuiti, costituisce giusta causa di scioglimento del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2237, 2° comma, c.c.

La mancata prestazione da parte del professionista, costituisce giusta causa di scioglimento del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2237, 2° comma, c.c.

**4. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA.**



Il Professionista, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. Ritiene inoltre accettato il codice di comportamento dell'Ordine Architetti Pianificatori della provincia di Treviso, allegato al presente conferimento.

Il professionista rispetterà il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni dei quali sia venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico.

Il Professionista indica di seguito i dati della propria polizza assicurativa

.....  
.....

#### **5. OBBLIGHI DEL MANDANTE.**

Il mandante ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo Studio del Professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico garantendone fin d'ora la completezza, l'esattezza e l'autenticità. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista il quale declina sin da ora ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del mandante.

Il mandante ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione e modifica della realtà fattuale e giuridica che abbia inerza al mandato conferito.

#### **6. FORO COMPETENTE.**

Per tutte le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in esclusiva il foro di Treviso .

#### **7. NORME DI RINVIO.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rimando alle norme vigenti in materia, nonché all'ordinamento dei Consulenti del Lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

-----, lì -----